



SEDE "LUIGI TANZI"
Via del Frascinaro, 6
70042 – Mola di Bari
Tel/Fax 080-4735717



**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"ALIGHIERI - TANZI"**
70042 MOLA DI BARI
Cod. Mecc BAMB25700A – c.f. 93402770726



SEDE "DANTE ALIGHIERI"
Via Toti, 87
70042 – Mola di Bari
Tel/Fax 080-4745063

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

I Viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali, sono esperienze educative per favorire l'apprendimento e far crescere lo studente culturalmente. Rappresentano attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento, diverse da quelle tradizionali, ma tuttavia coerenti con gli obiettivi educativi didattici definiti nel PTOF, al fine di completare la formazione dell'alunno, sul piano delle conoscenze, dei rapporti interpersonali, dell'affettività, delle emozioni, delle responsabilità individuali e di gruppo, della socializzazione, ragion per cui i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni di lezione.

ARTICOLO 2- ORGANIZZAZIONE

L'Istituto di Istruzione Secondaria di I grado "Alighieri - Tanzi" procede all'inizio dell'anno ad una precisa programmazione di tali attività in accordo con il PTOF e, come per tutte le altre attività didattiche del curriculum, esse sono programmate seguendo un iter didattico articolato e completo, ossia stabilendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare e la loro valutazione.

Trattandosi di attività da realizzare fuori dell'aula scolastica, esse richiedono una particolare organizzazione e, quindi, il rispetto di regole chiare e precise, che coinvolgano l'intervento di tutti gli Organi collegiali della Scuola quali il Consiglio di classe, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto. Da qui la necessità della formulazione e dell'adozione di uno specifico Regolamento per definire gli adempimenti connessi con dette attività e le figure coinvolte, con i relativi compiti.

ARTICOLO 3 - LE TIPOLOGIE DI VIAGGI

I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

A) Viaggi di integrazione culturale.

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi, rassegne teatrali, culturali e/o musicali che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola.

B) Viaggi connessi ad attività sportive.

Rientrano in tale tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale. Nello specifico, per attività sportive si fa riferimento sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come “*sport alternativi*”, quali le escursioni, i campeggi, le “settimane” bianche, i campi scuola. Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, all'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, l'educazione alla salute. È pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattica-culturale.

C) Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, nonché presso Istituti pubblici, gli Enti culturali

Possono essere considerati come momenti conclusivi di progetti in cui si siano sviluppate tematiche ambientali e/o connesse ad organismi di diritto pubblico.

D) Visite guidate: si intendono le visite che le scolaresche effettuano in località, interesse storico-artistico e/o naturalistico-scientifico in luoghi diversi dal proprio, anche fuori regione, per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero.

E) Scambi culturali: si effettuano essenzialmente con scuole di altre nazioni ed hanno come obiettivo la conoscenza della realtà linguistica del paese straniero o il suo approfondimento. Possono inoltre rientrare all'interno di determinati ambiti promossi dagli organismi nazionali (Miur, reti di scuole, etc.) ed internazionali (Erasmus +, etc.). In genere coinvolgono gruppi di studenti individuati tramite apposito progetto (una classe o più classi, oppure gruppi di studenti selezionati tra classi o gruppi con determinate caratteristiche). Rientrano in tal contesto le iniziative di gemellaggio con scuole e/o istituzione di altre regioni.

F) Particolari categorie di interventi relativi di attività scolastica ed educativa al di fuori delle aule, che non rientrano nell'accezione propria dei Viaggi d'istruzione:

1. Le uscite didattiche

Normalmente intese come opportunità di lezioni al di fuori dell'aula in orario scolastico; esse si svolgono di norma sul territorio in cui è ubicata l'Istituzione scolastica (interviste, mostre, concerti, visite ad ambienti naturali e culturali) ed hanno una durata limitata che non supera l'orario scolastico giornaliero.

2. Le lezioni sul campo

Normalmente intese come momenti in cui gli alunni, accompagnati da Docenti e/o da personale educativo e/o esperti, sono messi di fronte ad ambienti, posti e situazioni da osservare, da “leggere” e da “interpretare”, al fine dell'ampliamento delle conoscenze; la nozione di “campo” è da assumere nel significato più ampio possibile, quale per esempio, quello di palcoscenico, di redazione giornalistica, di biblioteche, di tipografia, ecc.

I criteri di scelta dei partecipanti, adottati di volta in volta per i viaggi di istruzione che prevedono la selezione degli studenti o delle classi, saranno pubblicati sul sito della scuola. A parità di condizioni, sarà applicata un'equa distribuzione delle occasioni formative.

ARTICOLO 4 – ORGANI COMPETENTI E FUNZIONI DI RIFERIMENTO

1. I Viaggi di istruzione e le uscite didattiche devono essere strettamente correlate con la programmazione educativa e didattica e con gli orientamenti didattici e formativi presenti nel P.T.O.F.

2. Pertanto gli organi collegiali interessati sono:

- Il Collegio dei Docenti con l'approvazione del PTOF, determina gli orientamenti di programmazione educativa e didattica , -a cui i Consigli di classe si atterranno-, anche in materia di viaggi d'istruzione; le proposte vengono indicate in sede collegiale dalla commissione viaggi che indica i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e propone per le tre classi delle mete ,viaggi, nonché i mezzi di trasporto opportuni.
- I Consigli di classe, che con apposite delibere scelgono e indicano la proposta di viaggio.

3. Le proposte, per tutte le tipologie previste, devono provenire dai Consigli di Classe entro il 30 Novembre. Ogni Consiglio di Classe provvede a comunicare al Referente – Responsabile della commissione, la scelta del viaggio, individuando:

- a. gli itinerari e il programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;
- b. i docenti accompagnatori disponibili, prevedendo eventuali docenti accompagnatori supplenti in caso di impedimento dei titolari;
- c. il numero degli alunni partecipanti

4. Il Consiglio di Istituto valuta le proposte in relazione all'organizzazione dei viaggi e alle disponibilità finanziarie di bilancio e ne delibera la realizzazione, dopo aver verificato la congruità delle proposte con il presente Regolamento.

5. Il Dirigente Scolastico dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore DSGA.

Commissione viaggi: agevolare l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e la loro attuazione.

Il referente ai viaggi e visite d'istruzione ha il compito di:

- Pianificare proposte e itinerari di viaggio per le classi 1-2-3 da sottoporre a delibera del Collegio Docenti.

- compilare la lista delle Agenzie ritenute più idonee da sottoporre al Dirigente scolastico per la richiesta dell'offerta, sulla base di documentazione e notizie acquisite nei modi ritenuti più opportuni;
- esaminare le offerte insieme con il Dirigente Scolastico e accertarne la regolarità;
- valutare gli elementi delle offerte sulla base dei coefficienti di valutazione proposti;
- formulare la graduatoria per la scelta della Ditta miglior offerente;
- indicare mezzi di trasporto da utilizzare;
- i tempi
- il periodo di effettuazione del viaggio d'istruzione

Al termine della valutazione delle offerte il referente insieme al DSGA e al DS formula un verbale di tutto il lavoro svolto, illustrando sinteticamente tutte le operazioni svolte e sulla scorta di tali conclusioni il Dirigente scolastico stipula il contratto con l'Agenzia prescelta.

ARTICOLO 5 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI

L'affidamento di servizi, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti –secondo quanto disposto dal DL 18/04/2016 n.50 e dalle relative previsioni di attuazione- ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza e qualità dell'offerta economica. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche, possono espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo quanto disposto dal DL 18/04/2016 n.50 e dalle relative previsioni di attuazione.

ARTICOLO 6 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: I COSTI

1. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi delle famiglie, degli Enti locali e del bilancio dell'istituzione, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.
2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione, laddove richiesta, da versare sul conto corrente bancario/ postale della scuola.
3. Poiché i viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nella Programmazione educativa e didattica si dovranno proporre iniziative che, economicamente, mettano in grado tutti gli alunni di parteciparvi.
4. La scuola deve informare le famiglie del costo orientativo dei viaggi prima che le stesse diano l'adesione.
5. Si sottolinea l'opportunità di organizzare lo stesso viaggio per più classi (ove possibile per classi parallele) al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno.

6. Le spese complete per i Docenti accompagnatori sono a totale carico della scuola, utilizzando le eventuali gratuità messe a disposizione dalla Ditta o dall'Agencia di Viaggio. Il costo del viaggio d'istruzione non può superare i 300 euro per alunno (elevabile annualmente dal Consiglio d'Istituto).

7. All'atto dell'adesione l'alunno è tenuto a versare il 100 % della quota richiesta e, in caso di rinuncia, la scuola non rimborserà la quota versata.

8. Il contratto stipulato con l'Agencia affidataria può prevedere un'assicurazione a garanzia del totale o parziale rimborso della quota versata dallo studente in caso di rinuncia al viaggio per motivi imprevedibili al momento della conferma; malattie improvvise, infortunio, decesso dell'assicurato.

ARTICOLO 7 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: GLI ALUNNI

1. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche saranno effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero di norma non inferiore ai 2/3 del totale degli alunni delle classi stesse. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni. Gli alunni che non partecipano alle uscite didattiche o al viaggio di istruzione devono essere accolti in classi parallele o in altre classi, nelle ore in cui i Docenti che avrebbero dovuto tenere le lezioni sono Docenti accompagnatori. Dalla percentuale devono essere sottratti gli alunni che non partecipano al viaggio per mancanze disciplinari: gli alunni destinatari di provvedimento disciplinare di sospensione dalla frequenza dalle lezioni anche per un solo giorno; gli alunni che hanno ricevuto tre note di biasimo validate dal Consiglio di classe: le classi che hanno ricevuto cinque note collettive validate dal Dirigente Scolastico.

2. Gli alunni partecipanti di nazionalità italiana devono essere in possesso della carta d'identità individuale valida per l'espatrio o del passaporto. Per tutti i minori di anni 14 che si recano all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori è necessario che chi esercita la potestà sottoscriva in Questura la dichiarazione di "accompagnamento" con le generalità dell'accompagnatore a cui il minore viene affidato per il viaggio.

3. Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche o ai viaggi di istruzione se non è assicurato.

4. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà a tale scopo definita dal Dirigente scolastico, con la relativa attestazione del versamento della quota.

ARTICOLO 8 - ITER PROCEDURALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI: GLI ACCOMPAGNATORI

1. Gli accompagnatori devono essere scelti prioritariamente tra i Docenti delle classi interessate al Viaggio da effettuare, nonché delle discipline più vicine alle finalità del Viaggio.

2. L'accettazione di incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di vigilanza con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile e dell'art. 61, della Legge 11/07/80, n. 312, secondo cui la responsabilità patrimoniale del personale della scuola è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Per i viaggi all'estero è auspicabile la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare.

4. Per i viaggi connessi alle attività sportive e/o musicali dovranno essere scelti in via prioritaria come accompagnatori i docenti di Scienze motorie e sportive e/o musica e strumento, eventualmente integrati da Docenti di altre discipline.

5. Il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto 1 ogni massimo 15 alunni. Se al viaggio partecipano alunni disabili i Docenti accompagnatori devono essere integrati dal Docente di sostegno o in caso di rifiuto o impossibilità di questi, da altro docente di sostegno o in subordine da altro docente contitolare della classe.

6. Il Dirigente scolastico affiderà l'incarico di accompagnatore ai docenti resisi disponibili, utilizzando lo stesso criterio anche per le eventuali integrazioni o surroghe.

7. Al rientro in sede gli accompagnatori presenteranno al Dirigente scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazione sullo svolgimento del viaggio, eventualmente annotando gli inconvenienti verificatisi con le persone coinvolte, nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'Agenzia interessata è venuta eventualmente meno.

8. Di norma i genitori non possono partecipare ai Viaggi. In casi eccezionali i genitori potranno partecipare senza oneri a carico della Scuola e purché dimostrino di aver provveduto a proprie spese alla stessa copertura assicurativa cui sono soggetti gli alunni.

ARTICOLO 9: DURATA DEI VIAGGI, DESTINAZIONI E DATE

1. I viaggi di istruzione hanno, di norma, una durata così articolata:

- per le classi prime: solo viaggi d'istruzione della durata max 1 giorno;
- per le classi seconde e terze max giorni 5; tali classi potranno recarsi anche in località straniere.

2. Non è consentito effettuare viaggi di istruzione nei trenta giorni antecedenti il termine delle lezioni e in periodi in cui sono previsti o attività istituzionali, quali scrutini, elezioni scolastiche, ecc, o altre manifestazioni di carattere didattico, rientranti nel P.TO.F.

3. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

4. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte non vincolanti dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date proposte dai consigli stessi.

ARTICOLO 10 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

1. E' fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dalla Scuola e a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante il viaggio.

Lo studente deve mantenere un atteggiamento corretto durante la realizzazione delle attività programmate e assumere un comportamento idoneo a non causare danni a persone e cose.

In caso di pernottamento deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far rientrare all'ora stabilita (max. ore 24.00) gli alunni nelle proprie e rispettive camere.

Allo studente è fatto divieto di:

- allontanarsi dalla propria camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente;
- incorrere in situazioni di pericolo per sé e per gli altri;
- arrecare disturbo durante le ore notturne;
- procurare danno agli arredi degli alberghi.

2. Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme. I danni causati saranno rifusi dal responsabile o, se questi non sarà stato individuato, dall'intero gruppo di alunni. Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto, inoltre, potranno disporre l'esclusione ad ogni ulteriore partecipazione a gite d'istruzione, da svolgersi o nello stesso anno o negli anni successivi.

ARTICOLO 11 – LE VISITE GUIDATE

Per quanto riguarda tale tipologia specifica, la procedura risulta semplificata, come segue:

- fermo restando le prerogative riguardanti gli indirizzi generali e l'individuazione dei criteri organizzativi e didattico - educativi, di competenza del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, all'inizio dell'anno -sempre entro il 30 novembre- comunicare la partecipazione a visite guidate, lezioni sul campo, uscite didattiche, scegliendo tra le proposte offerte e programmate dalla scuola.
- Può trovare articolazione lo svolgimento di singole attività, che vanno sottoposte all'attenzione del Dirigente scolastico attraverso l'indicazione della tipologia della visita, della meta, dei tempi, delle procedure organizzative e degli accompagnatori.
- La proposta deve essere controfirmata dai docenti accompagnatori e viene autorizzata dal Dirigente scolastico, che ne prende in esame la fattibilità organizzativa anche in riferimento ai criteri determinati dagli organi collegiali, secondo le loro competenze.

ARTICOLO 12 - L'ASSICURAZIONE

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

2. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

3. Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché il Dirigente scolastico) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore. In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 24 Ottobre 2022